

La Commissione adotta il regolamento per il controllo delle temperature sugli alimenti surgelati

Dal prossimo **1° febbraio**, **il controllo nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione diventa obbligatorio** in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per i trasporti ferroviari, si applicherà dal 1° gennaio 2006. La Commissione delle Comunità europee, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (1), in particolare l'articolo 11, ha adottato il Regolamento (CE) N. 37 del 12 gennaio 2005 sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana. Mezzi di trasporto e locali di immagazzinamento e conservazione degli alimenti surgelati dovranno essere dotati di adeguati strumenti di registrazione in grado di fornire misurazioni (con frequenza e ad intervalli regolari) della temperatura dell'aria in cui si trovano i prodotti surgelati.

Tutti gli strumenti di misurazione utilizzati per misurare la temperatura, come indicato nel paragrafo 1 del Regolamento, a partire dal 1° gennaio 2006 dovranno risultare conformi alle norme EN 12830, EN 13485 ed EN 13486, e gli operatori del settore alimentare saranno tenuti alla conservazione di tutta la documentazione atta a verificare che gli strumenti di cui sopra siano conformi alla norma EN pertinente; è previsto, in ogni caso, che strumenti di misurazione installati fino al 31 dicembre 2005 a norma della legislazione in vigore prima dell'adozione del presente regolamento possano continuare ad essere impiegati fino al 31 dicembre 2009. Le registrazioni delle temperature dovranno essere datate e conservate dall'operatore del settore alimentare per almeno un anno o, a seconda della natura e della durata di conservazione dell'alimento surgelato, per un periodo più lungo. In base a quanto specificato nell'articolo 4 del Regolamento (CE) N.37, deve essere considerata abrogata la direttiva 92/1/CEE della Commissione

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, tuttavia, per i trasporti ferroviari, sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2006.